

## ACCORDO DI PARTNERSHIP PROFESSIONALE

TRA

Avv. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_,  
iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Cosenza, con studio in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_,  
tel./fax \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, titolare di polizza professionale  
n. \_\_\_\_\_ contratta con \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, iscritto all'Albo degli  
Avvocati del Foro di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_,  
tel./fax \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_, titolare di polizza professionale  
n. \_\_\_\_\_ contratta con \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

- L'avv. \_\_\_\_\_, mediante iscrizione al Registro Telematico del Partenariato Professionale istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, dichiarava la propria disponibilità a collaborare con altri professionisti interessati, dichiarando la propria competenza in ambito \_\_\_\_\_, nelle seguenti materie \_\_\_\_\_;
- L'avv. \_\_\_\_\_, mediante consultazione del Registro Telematico del Partenariato Professionale istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, contattava l'avv. \_\_\_\_\_ al fine di conferire allo stesso incarico professionale per singolo affare;
- L'avv. \_\_\_\_\_, previamente informato dell'oggetto dell'affare relativo al presente incarico si dichiara disponibile ad accettare, impegnandosi allo svolgimento con alta competenza, correttezza e probità;
- Le Parti, concordemente, decidono di sottoscrivere il presente accordo, alle condizioni di seguito pattuite:

## **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo è finalizzato all'attuazione di una sinergia professionale per la trattazione del seguente affare:

*(descrivere l'oggetto: fase stragiudiziale/consulenza/introduzione giudizio/ difesa, nominativo e del Cliente in favore del quale l'attività viene espletata, controparte, ambito territoriale).*

Le Parti espressamente stabiliscono di trattare il sopra identificato affare mediante:

*(mandato congiunto; mandato congiunto e disgiunto; mandato esclusivo in favore dell'avv. \_\_\_\_\_)*

## **Art. 3 - OBIETTIVI DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo ha lo scopo di stabilire i termini e le condizioni per:

- regolare l'attività professionale sopra specificata;
- regolarne i corrispettivi.

## **Art. 4 - CORRISPETTIVO**

Per l'espletamento dell'incarico conferito le Parti concordano che:

*(ipotesi a seconda del tipo di mandato e degli accordi personali)*

- regoleranno i rispettivi rapporti economici direttamente nei confronti del Cliente in misura del 50% cadauno e, quindi, emettere parcella autonomamente, ciascuno per il proprio, nei confronti dello stesso Cliente,
- l'avv. \_\_\_\_\_ riconoscerà all'avv. \_\_\_\_\_ un corrispettivo pari al \_\_\_% dell'onorario concordato con il Cliente impegnandosi al pagamento senza indugio nei seguenti termini \_\_\_\_\_;
- l'avv. \_\_\_\_\_ riconoscerà all'avv. \_\_\_\_\_ un corrispettivo stabilito sin d'ora in misura fissa pari ad Euro \_\_\_\_\_ oltre oneri di legge;

## **Art. 5 - RISERVATEZZA**

Le Parti si obbligano alla reciproca riservatezza relativamente alle informazioni sensibili scambiate in relazione od in occasione del presente accordo.

Per informazioni riservate devono intendersi tutte le informazioni o dati relativi alle attività passate, presenti e future rientranti nell'espletamento dell'incarico. Tale

definizione include tra l'altro, ma senza limitazioni:

- qualsiasi informazione sul Cliente attuale o soggetti ad esso collegati, presenti o futuri, sui loro accordi, transazioni o qualsivoglia attività che potrebbe essere giunta alla Parte ricevente durante i negoziati e in un momento successivo;
- i segreti commerciali, le informazioni tecniche e/o relative ai prodotti, alle attività, alle privative industriali, al know how, ai marchi e brevetti, ai software impiegati, alla situazione finanziaria e agli accordi economici o contrattuali delle parti, alla situazione finanziaria e agli accordi economici o contrattuali, o altre informazioni riservate di terze parti in possesso delle parti o il cui utilizzo è regolato da un accordo di riservatezza;
- le comunicazioni tra la Parte divulgante e la Parte ricevente in relazione ai punti sopra citati e le informazioni derivanti dall'indagine o dall'analisi del materiale divulgato, sia in forma scritta che in forma orale, incluse le comunicazioni e le informazioni in queste contenute, siano esse avvenute prima o dopo la data del presente accordo e siano o meno state indicate come riservate.

Il patto di riservatezza rimarrà in vigore per ulteriori tre anni successivi alla cessazione, per qualsiasi ragione, del rapporto.

#### **Art. 6 - DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO.**

Il presente Accordo è concluso per singolo affare come descritto all'art. 2.

Esso avrà efficacia (*ipotesi - immediata con la sottoscrizione del presente / differita e condizionata alla sottoscrizione del mandato da parte del Cliente*)

Entrambe le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo pec con preavviso di almeno tre mesi, fermo restando il diritto a percepire il compenso per le attività fino a quel momento espletate nei limiti delle pattuizioni economiche di cui all'art. 4 e fermo restando l'obbligo deontologico di garantire la difesa e la correttezza professionale.

#### **Art. 7 - DIVIETO DI CESSIONE**

I diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto non potranno essere ceduti, in tutto od in parte, a terzi (o altrimenti trasferiti) senza il preventivo consenso dell'altra parte.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stipulato sulla base del principio dell' *intuitus personae*

Qualsivoglia modifica al presente Accordo sarà nulla e/o inefficace se non fatta per iscritto mediante patti aggiunti o sostitutivi.

Le eventuali lacune del presente contratto dovranno essere colmate in conformità allo spirito e ai fini dello stesso ed alla presumibile volontà delle Parti.

Eventuali termini o condizioni contenuti in qualunque fattura, ordine di acquisto o ricevuta di una delle parti non potranno in alcun modo modificare termini e condizioni di cui al presente contratto, che, salvo diverso accordo fra le Parti, prevarranno in ogni caso. Le Parti si danno reciprocamente atto che nulla nel presente contratto potrà essere interpretato come se tra le parti si fosse costituito o si costituisse o si volesse costituire un rapporto di agenzia, dipendenza, società, associazione in partecipazione, joint venture. Il mancato esercizio, da parte della parte legittimata, di uno dei diritti derivanti dal presente contratto, non comporterà alcuna rinuncia o decadenza.

**Art. 8 COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente contratto dovrà effettuarsi per iscritto ai seguenti indirizzi:

\_\_\_\_\_

**Art. 9 FORO COMPETENTE**

Competente a decidere in merito ad ogni controversia derivante dalla esecuzione e/o dalla interpretazione del presente Accordo sarà il Tribunale di \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**AVV.**

**AVV.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Le Parti dichiarano che tutte le clausole del presente accordo sono state oggetto di espressa negoziazione tra loro.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**AVV.**

**AVV.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_